

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI

DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile

via San Dalmazzo, 24
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti

LORO SEDI

Circolare n. 15 del 3 luglio 2020

Informativa limite utilizzo contante dal 1° luglio 2020

A partire dal 1° luglio 2020 la soglia per l'utilizzo del contante nelle transazioni tra privati viene ridotta a 1.999,99= euro.

La misura interessa tutti i trasferimenti in denaro pari o superiori ai 2.000,00= euro realizzati tra persone fisiche oltre a quelli a favore di professionisti, commercianti o società. Per importi oltre il limite fissato si devono utilizzare esclusivamente strumenti tracciabili, quali bancomat, carte di credito, bonifici bancari o assegni.

Nell'individuazione della soglia all'utilizzo del contante, l'articolo 49 del D.Lgs 231/2007 pone un divieto individuando il limite massimo (stabilito dal 1° luglio 2020 a 1.999,99 euro), e utilizzando l'avverbio "*complessivamente*" da intendersi (secondo le Faq del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro relative alla "prevenzione dei reati tributari") al valore da trasferire. Il divieto riguarda, in via generale, il trasferimento in unica soluzione di valori costituiti da denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a 2.000,00= euro, a prescindere dal fatto che il trasferimento sia effettuato mediante il ricorso ad uno solo di tali mezzi di pagamento, ovvero quando il suddetto limite venga superato cumulando contestualmente le diverse specie di mezzi di pagamento.

Non è ravvisabile invece la violazione nel caso in cui il trasferimento, considerato nel suo complesso, consegua alla somma algebrica di una pluralità di imputazioni sostanzialmente autonome, tali da determinare operazioni distinte e differenziate (ad es. singoli pagamenti effettuati presso casse distinte di diversi settori merceologici nei magazzini "*cash and carry*") ovvero nell'ipotesi in cui una pluralità di distinti pagamenti sia connaturata all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale).

In tali ultime ipotesi rientra, comunque, nel potere dell'Amministrazione valutare, caso per caso, la sussistenza di elementi tali da configurare un frazionamento realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto legislativo.

A tale proposito, è stato anche chiarito come è possibile pagare parte in contanti e parte in assegno purché il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia dei 2.000,00= euro, oltre la quale è obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili. Inoltre a fronte di una fattura unica per la vendita di un bene, il cui importo è superiore al limite dei 2.000,00= euro, è possibile accettare il versamento di denaro contante a titolo di caparra a condizione che il trasferimento in contanti sia inferiore alla soglia, oltre la quale resta obbligatorio l'utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili.

Al contrario, è possibile il pagamento di una fattura commerciale, d'importo complessivo pari o superiore a 2.000,00= euro, mediante l'emissione di più assegni bancari, ciascuno d'importo inferiore al limite di legge in quanto non si configura, in questo caso, l'ipotesi del cumulo e, pertanto, non dà luogo a violazione.

In altri termini il pagamento di una fattura d'importo complessivo pari o superiore a 2.000,00= euro, effettuato mediante l'emissione di più assegni bancari muniti dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e, se d'importo pari o superiore a 1.000,00= euro, della clausola di non trasferibilità, non determina il cumulo possibile oggetto di sanzione. Nell'ipotesi suddetta, infatti, gli assegni non sono tra loro cumulabili in quanto si tratta di mezzi di pagamento che, a differenza del contante ovvero dei titoli al portatore, lasciano traccia dell'operazione sia presso la banca in cui sono tratti sia presso quella che procede alla negoziazione.

o o o

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati